

Recibido: 24.10.2018. Aceptado: 10.11.2018.

## **LA PREVIDENZA SOCIALE NEGLI ACCORDI ITALIA-TUNISIA**

SOCIAL SECURITY IN ITALY-TUNISIA AGREEMENTS

**CATERINA BUCCHERI<sup>1</sup>**

Istituto di Migrazioni.Università di Granada.

---

<sup>1</sup>Universidad de Granada Instituto de Migraciones, Polígono Tecnológico Ogíjares, Calle Zamora, 18151 Ogíjares (E).

Buccheri Caterina, Via dei Gracchi 49, 92016 Ribera (AG) Italia, +39.3293259563

e-mail: [caterinabuccheri@yahoo.it](mailto:caterinabuccheri@yahoo.it)

## **RIASSUNTO**

La Sicurezza Sociale assolve ai principi generali di tutela degli indigenti mediante l'assistenza sociale e la previdenza sociale, specifica per garantire i lavoratori.

In Italia, in base al principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, il lavoratore non comunitario è assoggettato alla legislazione previdenziale e assistenziale del Paese.

Il 7 dicembre 1984 viene firmato a Tunisi un accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale, tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, che dà la possibilità al cittadino tunisino di lavorare in Italia, pur rimanendo sotto la competenza della normativa in materia di sicurezza sociale del proprio Paese di origine.

A causa dell'alternanza politica dei Governi Italiani si è giunti ad orientamenti più restrittivi, con l'introduzione della limitazione a equiparare agli italiani solo gli immigrati non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE come lungosoggiornanti, oltrepassando, anche quanto previsto dagli accordi bilaterali, tra cui quello italo - tunisino.

Ciò ha subordinato l'erogazione di determinate prestazioni previdenziali - assistenziali, discriminando i cittadini tunisini e limitando il godimento dei diritti fondamentali riconosciuti invece ai cittadini italiani.

**PAROLE CHIAVE:** Sicurezza sociale. Previdenza. Immigrati tunisini. Criticità.

## **ABSTRACT**

Social Security fulfils the general principles of protection of the needy through social assistance and social security, specific for the protection of workers.

In Italy, according to the principle of territoriality of the insurance obligation, the non community worker is subject to the country's social security and welfare legislation.

On 7 December 1984 an administrative agreement is signed for the application of the convention on social security signed in Tunis between the Italian Republic and the Tunisian Republic, with the possibility for the Tunisian citizen to work in Italy, while remaining under the responsibility of the legislation on social security in your country of origin.

Because of the political alternation of the Italian Governments, more restrictive guidelines have been reached, with the introduction of the limitation to equating to Italians only non-EU immigrants holding EC residence permits as long-staying guests, exceeding even the provisions of bilateral agreements including the Italy - Tunisian one. This has subordinated the provision of certain social security benefits, discriminating against Tunisian citizens and limiting the enjoyment of the fundamental rights recognized to Italian citizens.

**KEYWORDS:** Social Security. Retire. Tunisians immigrates. Critical issues.

## **SOMMARIO**

I. INTRODUZIONE

II. LE NORME DELLA SICUREZZA SOCIALE

III. L'ACCORDO BILATERALE ITALIA TUNISIA DEL 7 DICEMBRE 1984

IV. CRITICITÀ NELL'ACCESSO IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI AL WELFARE

V. CONCLUSIONI

## I. INTRODUZIONE

Per Sicurezza Sociale si intende l'insieme dei servizi che lo Stato mette a disposizione dei cittadini in condizione di bisogno, sprovvisti di mezzi per il proprio mantenimento o inabili al lavoro.

E' prevista l'erogazione di prestazioni adeguate nei casi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

La Sicurezza Sociale assolve a questi principi generali di tutela degli indigenti mediante l'assistenza sociale e la previdenza sociale, specifica per garantire i lavoratori.

In Italia, in base al principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, il lavoratore non comunitario è assoggettato alla legislazione previdenziale e assistenziale nazionale. Il sistema di sicurezza sociale costituisce un mezzo di inclusione rilevante poiché riconosce una reale protezione contro il rischio di disoccupazione, di infortuni sul lavoro, malattia e invalidità. Ogni Stato membro, secondo la propria storia e la singolarità del contesto nazionale, ha elaborato un proprio sistema di sicurezza sociale. I cittadini tunisini immigrati in Italia, rispetto ad altre comunità extracomunitarie, sono garantiti, oltre che dalla legislazione nazionale, anche da un accordo bilaterale denominato "La Convenzione di Sicurezza Sociale tra Italia e Tunisia" stipulata a Tunisi il 07/12/1984.

Le Istituzioni coinvolte sono state l'I.N.P.S.<sup>2</sup> per l'Italia e la C.N.S.S.<sup>3</sup> per la Tunisia, le quali hanno stabilito i criteri per il riconoscimento delle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

La Convenzione è stata modificata secondo le variazioni introdotte dalla legislazione italiana, con l'aumento degli anni di contribuzione e di conseguenza dell'età pensionabile.

Tale accordo prevede la parità di trattamento tra lavoratori, prevista dalla Convenzione O.I.L.<sup>4</sup> ratificata in Italia con il D.lgs. n° 285/1998, che sancisce all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n° 286 del 25/07/1998 Testo Unico sull'Immigrazione<sup>5</sup>, che «la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'O.I.L. n° 143 del 24 giugno 1975, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».

Ma con la rigidità delle norme che in Italia disciplinano l'immigrazione, questa tutela spesso non è stata applicata, generando casi di discriminazione, solo alcune volte sanate con ricorso al Tribunale.

---

<sup>2</sup> I.N.P.S.: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

<sup>3</sup> C.N.S.S.: Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

<sup>4</sup> O.I.L.: Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti.

<sup>5</sup> Governo Italiano, 1998. D.lgs. n° 286 del 18/08/1998, art. 2 c. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Testo legislativo recuperato nell'agosto 2018 sul sito web istituzionale del Governo Italiano: <http://www.gov.it/leggi/archivio/286-1998>.

Con l'introduzione della Legge n° 388 del 23/12/2000<sup>6</sup>, inizia in Italia un percorso di inasprimento delle norme dell'immigrazione, che sancisce con l'art. 80 che "l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno"<sup>6</sup>.

Si introduce una importante limitazione in base al titolo di soggiorno, con le "prestazioni economiche" erogate rispetto a requisiti predeterminati, quale il permesso di soggiorno di lunga durata.

Alla rigidità della norma si accompagna, in Italia, la pratica del lavoro in nero, che coinvolge anche i titolari di un regolare permesso di soggiorno, con derivante penalizzazione dei diritti previdenziali da maturare, rendendo le prestazioni pensionistiche disattese sul piano applicativo, per la mancanza dei requisiti<sup>7</sup>.

Ma la svolta del sistema pensionistico che ha interessato tutti indistintamente, si è avuta con l'introduzione della Legge n° 214 del 22/12/2011<sup>8</sup> conosciuta come Legge Fornero, che ha impostato una serie di parametri sempre più rigidi per il raggiungimento dei requisiti per la pensione.

E' apparso subito evidente che avrebbe inciso sui cittadini più deboli socialmente, tra i quali gli extracomunitari, poiché prevede il calcolo dell'assegno in base ai contributi versati durante la vita lavorativa, e non più considerando solo gli ultimi cinque anni dei versamenti previdenziali che stabilivano l'assegno, determinando con questo sistema, che prevede un minimo di venti anni di contribuzione, che l'importo delle pensioni subisca una drastica riduzione. Questa Legge ha avuto lo scopo di ridurre la spesa pubblica legata alle prestazioni pensionistiche in un momento di crisi finanziaria poiché, nel sistema pensionistico pubblico, detto anche previdenza di primo pilastro, queste si pagano con le imposte. È pertanto una riforma previdenziale del sistema pensionistico pubblico e delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Questo cambiamento epocale ha visto in molti casi la mancata applicazione a livello amministrativo del principio di parità di trattamento, tra cittadini italiani ed extracomunitari, per cui si è reso indispensabile ricorrere, in Italia, ai giudici di merito, alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale, e in Europa alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.

Gli interventi della giurisprudenza hanno reso possibile l'estensione agli immigrati extracomunitari di tutte le prestazioni pensionistiche e previdenziali. Ma nella realtà ciò

---

<sup>6</sup> Governo Italiano, 2000. Legge n° 388/2000, art. 80 c. 19. Disposizioni in materia di politiche sociali. Testo legislativo recuperato nell'agosto 2018 sul sito web istituzionale del Governo Italiano: <http://www.gov.it/leggi/archivio/388-2000>.

<sup>7</sup> Giuliani M. , Pittau F. e Ricci A. (2012). Canali migratori. Visti e flussi irregolari. Roma, Italia. Edizioni IDOS.

<sup>8</sup> Governo Italiano, 2011. Legge n° 214 del 22/12/2011. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Testo legislativo recuperato nell'agosto 2018 sul sito web istituzionale del Governo Italiano: <http://www.gov.it/leggi/archivio/214-2011>.

che ne fa diminuire la consistenza, rimane la maggiore flessibilità dell'occupazione, che riduce la maturazione del requisito contributivo minimo ed il livello retributivo, di fatto inferiore a quello degli italiani a parità di qualifiche e mansioni svolte<sup>9</sup>.

Per rendere più equo il sistema pensionistico in Italia, è necessario superare le attuali rigidità e favorire il ricambio generazionale, al fine di individuare un nuovo criterio che rispetti le diversità e le peculiarità di tutti i lavoratori.

Per aumentare economicamente le pensioni sarebbe auspicabile l'utilizzo di uno strumento che, valorizzando la storia contributiva dei lavoratori, ne sostenesse il futuro reddito previdenziale e che contemporaneamente, superasse gli attuali criteri previsti dal sistema contributivo, penalizzante per i lavoratori con redditi più bassi.

Per questi ultimi che hanno maggiori difficoltà ad aderire, visto il costo da sostenere, sarebbe fondamentale rilanciare la previdenza complementare con l'aumento della fiscalità incentivante.

Infine, per salvaguardare la spesa pubblica è necessario operare una separazione contabile della spesa previdenziale da quella assistenziale, al fine di dimostrare che la spesa per le pensioni, in Italia, è sotto la media europea e che quindi potrebbe essere incrementata senza incorrere nelle procedure di infrazione previste dalla EE.UU.

Al momento sono numerose le proposte di Legge depositate in Parlamento per la riforma del sistema pensionistico in Italia, ma nessuna di queste è stata oggetto di attenzione della politica, poiché i Governi hanno sempre posto la loro attenzione sulla salvaguardia del debito pubblico secondo il patto fiscale della EE.UU.

L'attuale Governo, insediato il 01/06/2018 ha dichiarato di voler modificare il sistema pensionistico abrogando la Legge n° 214 del 22/12/2011<sup>8</sup>, conosciuta come Legge Fornero e ha stimato che per il superamento dei parametri previsti dalla Legge n° 214/2011 occorrerebbero circa 20 miliardi di euro per i prossimi dieci anni, presumibilmente non attuabile vista la situazione dei conti pubblici del Paese.

Infatti nel D.E.F. (Documento Economico Finanziario) presentato il 01/10/2018 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alla Commissione EE.UU. non si trova alcun riscontro alla riforma del sistema pensionistico.

## **II. LE NORME DELLA SICUREZZA SOCIALE**

I principi generali sulla Sicurezza Sociale sono stati ispirati da diversi livelli legislativi. La Convenzione internazionale dell'O.N.U. del 1990, sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, sancisce all'articolo 27 la parità di trattamento nell'accesso al sistema di sicurezza sociale, ma ad oggi, in Italia non è stata ancora ratificata<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Pittau, F. 2009. Immigrazione, mercato occupazionale e lavoro nero. Quaderni di ricerca dell'artigianato, n° 51/2009, pp. 127-168.

<sup>10</sup> U.N., 1990. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 sul sito web istituzionale del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC) :

<https://www.unric.org/html/italian/treaties/InternationalConventionont.html>

L'art. 10 della Convenzione I.L.O. n° 143 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti sancisce la parità di trattamento ed è stata ratificata in Italia con la Legge n° 158 del 10 aprile 1981<sup>11</sup>.

Anche la EE.UU. ha emanato provvedimenti relativi all'applicazione della Sicurezza Sociale che si realizza mediante l'applicazione dei Regolamenti Europei. Tali Regolamenti sono il n° 1408/71<sup>12</sup> ed il n° 574/72<sup>13</sup> che dettano le norme generali in materia di assicurazione, di invalidità, pensioni, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria, per l'assistenza durante la malattia e nella maternità e per le prestazioni familiari, mentre altri Regolamenti hanno riguardato specificatamente il coordinamento della sicurezza sociale e la sua applicazione ponendo attenzione alla non discriminazione.

Con il Regolamento CE n° 987/2009<sup>14</sup> si sono stabilite le modalità di applicazione del Regolamento n° 883/2004<sup>15</sup> relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, col Regolamento CE n° 859/2003<sup>16</sup> la disciplina è stata estesa anche ai cittadini non comunitari, in quanto il requisito essenziale è diventata l'assicurazione nell'ambito dei regimi di Sicurezza Sociale di uno degli stati membri.

I Regolamenti Comunitari non sostituiscono la legge dello Stato membro ma ne disciplinano l'applicazione tra i Paesi EE. UU. evitando casi di discriminazione tra i lavoratori che prestano la loro opera all'estero e quelli che rimangono in Patria.

In Italia la Sicurezza Sociale trae tutela nei diritti fondamentali alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sanciti dagli articoli 4, 32, 35 e 41 della Costituzione

---

<sup>11</sup> I.L.O., 1975. Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.

Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale dell'I.L.O.:

[https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS\\_153191/lang--it/index.htm](https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_153191/lang--it/index.htm)

<sup>12</sup> Consiglio Europeo, 1971. Regolamento n° 1408/1971. Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale del Governo Italiano: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_244\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_244_allegato.pdf)

<sup>13</sup> Consiglio Europeo, 1972. Regolamento n° 574/1972. Modalità di applicazione del regolamento CEE n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale del Governo Italiano: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_18\\_normativa\\_245\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_18_normativa_245_allegato.pdf)

<sup>14</sup> Consiglio Europeo, 2009. Regolamento n° 987/2009. Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale della EE.UU.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0987>

<sup>15</sup> Consiglio Europeo, 2004. Regolamento CE n° 883/2004. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale della EE.UU.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20140101>

<sup>16</sup> Consiglio Europeo, 2003. Regolamento n° 859/2003. Estensione delle disposizioni del Regolamento CEE n° 1408/71 e del Regolamento CEE n° 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Testo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale della EE.UU.:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2003.124.01.0001.0](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.124.01.0001.0)

[1.ITA&toc=OJ:L:2003:124:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.124.01.0001.0)

Repubblicana<sup>17</sup>, la sua storia ha inizio nel 1870 dopo l'unità del Regno d'Italia ed attraversa la storia legislativa del Paese con una serie di provvedimenti fino alla Legge Delega n° 243 del 2004<sup>18</sup> con la quale vengono riordinati gli Enti Previdenziali per l'erogazione delle prestazioni e alla Legge n° 214 del 2011 con la quale vengono riordinati i requisiti per le pensioni.

Il Sistema della Sicurezza Sociale è articolato in tre settori gestiti da altrettanti Enti pubblici, quali il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)<sup>19</sup> che si occupa dell'erogazione delle prestazioni di cure mediche ed è strutturato a livello provinciale, la spesa delle prestazioni è a carico delle singole Regioni.

L'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro)<sup>20</sup> è un Ente pubblico gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che oltre a svolgere un ruolo nell'ambito della Sicurezza sul lavoro, prevede a erogare le prestazioni ai lavoratori in caso di infortunio, malattie professionali o morte, mentre l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)<sup>21</sup> è l'Ente pubblico che eroga le prestazioni sia previdenziali che assistenziali. Le prestazioni previdenziali trovano il loro riscontro dai versamenti contributivi e si finalizzano con l'erogazione delle pensioni, altresì, le prestazioni assistenziali trovano determinazione attraverso gli assegni della maternità e per i nuclei familiari.

L'I.N.P.S. paga le pensioni e le altre prestazioni previdenziali con le imposte che derivano, per circa il 70% dai contributi per le assicurazioni obbligatorie mediante l'applicazione di aliquote di scopo chiamate aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e, per il restante 30%, mediante trasferimenti da parte dello Stato direttamente dalla fiscalità generale, che va a finanziare le attività di assistenza sociale<sup>22</sup>.

### **III. L'ACCORDO BILATERALE ITALIA TUNISIA DEL 7 DICEMBRE 1984**

L'Italia, sin dall'inizio degli anni Settanta, ha stipulato una serie di accordi bilaterali con i Paesi di emigrazione a tutela della circolazione dei lavoratori. Essi si fondano sul rispetto della non discriminazione e sulla garanzia di parità di trattamento di lavoratori e

---

<sup>17</sup> Costituzione della Repubblica Italiana (1948). G.U. n° 298 del 27/12/1948. Roma, Italia.

<sup>18</sup> Governo Italiano, 2004. Legge n° 243 del 23/08/2004. Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatori.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 dal sito web istituzionale del Parlamento Italiano: <http://www.camera.it/parlam/leggi/042431.htm>

<sup>19</sup> S.S.N.(Servizio Sanitario Nazionale): Introdotto con la Legge n° 833 del 23 dicembre 1978, identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dallo Stato italiano.

<sup>20</sup> I.N.A.I.L.: Istituito con il Regio decreto n° 264 del 23 marzo 1933, è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, il cui scopo è tutelare, dal punto di vista assicurativo, chi rimane coinvolto in un infortunio sul lavoro.

<sup>21</sup> I.N.P.S.: Istituito con il Regio Decreto n° 371 del 27/03/1933, è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, i lavoratori autonomi. L'INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

<sup>22</sup> I.D.O.S., 2013. Rivista Affari Sociali Internazionali. Quaderno n°1/ 2013 "I diritti degli Immigrati in un contesto interculturale", p. 161. Quadro Giuridico Nazionale: Sicurezza Sociale. Edizioni IDOS.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 sul sito web istituzionale del Governo Italiano: <http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Sicurezza-Sociale.aspx#4>



pensionati, col fine di armonizzare le legislazioni degli Stati contraenti affinché la migrazione non comporti la perdita di diritti in materia previdenziale.

Questi accordi disciplinano la sicurezza sociale offrendo la possibilità per il cittadino straniero di lavorare in Italia, pur rimanendo sotto la competenza normativa in materia di sicurezza sociale del proprio Paese di origine, in deroga al principio della territorialità dell'obbligo contributivo.

Permettono, inoltre la garanzia di trattamento equo all'interno del sistema dello Stato ospitante in riferimento a particolari prestazioni, ovvero l'uguaglianza di trattamento è valida per i contributi pensionistici di ambito di applicazione dell'accordo, restando ferme le restrizioni sulle prestazioni di natura assistenziale, l'esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale, in modo da evitare la doppia imposizione fiscale, prevedendo la tassabilità della pensione nel solo Paese di residenza.

Negli anni Ottanta, a seguito della trasformazione dell'Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, sono stati conclusi nuovi accordi, tra cui quello con la Repubblica di Tunisia.

La Convenzione di Sicurezza Sociale tra Italia e Tunisia, stipulata a Tunisi il 7 dicembre 1984, è stata ratificata con la Legge n° 735 del 7/10/1986<sup>23</sup>, confermata dall'Accordo Amministrativo del 23 marzo 1987 ed è entrata in vigore il 1° giugno 1987.

L'atto bilaterale ha individuato le prestazioni erogabili nelle pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti; prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari; prestazioni di malattia in natura ai titolari di pensione e ai loro familiari; prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro; prestazioni per familiari a carico del lavoratore; prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione o rendita e prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le Istituzioni che hanno finalizzato la Convenzione e determinato le condizioni sono state l'I.N.P.S.<sup>21</sup> per l'Italia e la C.N.S.S.<sup>24</sup> per la Tunisia che hanno stabilito i criteri per il riconoscimento delle erogazioni delle prestazioni previdenziali.

Ai fini della prestazione sia tunisina che italiana, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione in Tunisia e sono richieste almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

---

<sup>23</sup> Governo Italiano, 1986. Legge n° 735 del 07/10/1986. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 dal sito web istituzionale del Governo Italiano:  
[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_594\\_listaFile\\_itemName\\_33\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_594_listaFile_itemName_33_file.pdf)

<sup>24</sup> C.N.S.S.: Caisse Nationale de Sécurité Sociale è l'istituto di sicurezza sociale tunisino istituito dalla Legge n° 60-30 del 14 dicembre 1960.

I periodi di assicurazione inferiori a tale periodo maturati in uno Stato, che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale, sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato sia per l'accertamento del diritto che per la determinazione dell'importo. Questo solo se il lavoratore ha maturato nell'altro Stato il periodo minimo previsto dall'Accordo e non matura il diritto a una prestazione senza fare ricorso alla totalizzazione internazionale.

Se i requisiti per il diritto a pensione non risultano perfezionati con la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione in Italia e in Tunisia, in base alla Convenzione italo-tunisina possono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Tunisia da distinte Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, attuando la totalizzazione multipla<sup>25</sup>.

Bisogna considerare che a partire dagli anni '90, periodo in cui è iniziata in Italia l'immigrazione di massa, l'allarmante tendenza negativa dei conti previdenziali ha condotto all'impostazione restrittiva di diversi accordi bilaterali, interrompendone la stipula di altri che, se definiti con gli stessi principi generali di quelli firmati in passato, avrebbero reso problematica la loro copertura finanziaria.

#### **IV. CRITICITÀ NELL'ACCESSO DEGLI IMMIGRATI AL WELFARE**

Il ruolo del cittadino extracomunitario nella società è rilevante, in quanto egli partecipa operosamente alla vita del Paese sia come beneficiario che contribuente del sistema di protezione sociale<sup>26</sup>.

Si è assistito negli anni alla formazione di misure destinate a sostenere la piena integrazione dei cittadini stranieri nella società, ed altre finalizzate a tutelare l'accesso al sistema del welfare, ad esempio scegliendo i destinatari delle prestazioni sulla base della condizione di cittadinanza o di residenza prolungata sul territorio, determinando fattori di disuguaglianza.

Tra le cause individuate risulta la posizione del lavoratore extra EE.UU. nel contesto italiano, il quale ha difficoltà di accesso al lavoro, spesso collegate alla richiesta della cittadinanza italiana sia in relazione al pubblico impiego che al lavoro privato, requisito valutato come elemento discriminante.

Inoltre, a seguito dell'incremento del numero di anni richiesto per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e del blocco della firma di nuove convenzioni bilaterali con i Paesi terzi, si determineranno persistenti esiti negativi data l'impossibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati in Italia con quelli dei Paesi di origine, ostacolerà molti a maturare il requisito contributivo minimo per il diritto alla prestazione.

---

<sup>25</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015. Circolare esplicativa per attuazione Convenzione Italia Tunisia.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 dal sito istituzionale dell'I.N.P.S.:  
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49823>

<sup>26</sup> IDOS, 2014. Rapporto lavoratori immigrati negli archivi previdenziali. IDOS per I.N.P.S. Roma, Italia. IDOS Edizioni.

Il legislatore italiano negli anni ha adottato per i cittadini non comunitari diversi sistemi relativi alla garanzia dei diritti previdenziali.

All'inizio l'immigrato ha avuto l'opportunità di trasferire i contributi nel suo Paese nel caso di un rimpatrio compiuto anteriormente al diritto della pensione<sup>27</sup>.

Successivamente, per effetto della Legge 189/2002<sup>28</sup>, sempre in caso di rimpatrio senza maturazione del diritto a pensione, è stata cancellata la cessione dei contributi ed è stato disposto l'ottenimento di prestazione a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne, anche in presenza di una contribuzione inferiore al minimo previsto per il diritto a pensione, misurata all'entità dei contributi.

Con l'entrata in vigore della Legge n° 214/2011, denominata riforma previdenziale Fornero, l'età pensionabile è stata portata a 66 anni e il minimo contributivo a 20 anni. Rimane tuttavia la possibilità, per i lavoratori non comunitari assicurati dopo il 1996 e rimpatriati prima di aver maturato il nuovo minimo, di poter ottenere una pensione al compimento dei 66 anni, con la modalità sopra descritta<sup>8</sup>.

Pertanto, il lavoratore immigrato, nell'ipotesi di un rientro nel proprio Paese prima di aver maturato il diritto alla pensione secondo la legge italiana, potrà ottenere la totalizzazione dei contributi previdenziali maturati in Italia con quelli versati nel proprio Paese, solo a condizione che sia in vigore una convenzione che lo consenta<sup>29</sup>.

In assenza di convenzione, il lavoratore che decida di rimpatriare conserva i diritti previdenziali e di sicurezza maturati, ma potrà beneficiarne solo a partire dall'età pensionabile e previa maturazione del requisito contributivo minimo sulla base della normativa vigente in Italia. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, il cittadino straniero, uomo o donna, al compimento di 66 anni di età potrà chiedere la quota parte di pensione relativa alla sua ridotta anzianità contributiva.

Non è possibile, dopo l'entrata in vigore della Legge n° 189/2002<sup>28</sup>, che i lavoratori stranieri che rientrano nei Paesi di origine, sospendendo l'attività di lavoro in Italia, ottengano il rimborso dei contributi versati in Italia<sup>30</sup>.

Avviene così che attualmente, alcuni cittadini extracomunitari potrebbero essere costretti a rientrare, senza poter ricevere una quota parte di pensione per i contributi versati. Infatti, non tutti hanno consapevolezza dell'opportunità di reclamare all'estero

---

<sup>27</sup> Governo italiano, 1995. Legge n° 335/1995. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 dal sito web istituzionale dell'I.N.P.S.:  
<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50735>

<sup>28</sup> Governo italiano, 2002. Legge n° 189 del 30/07/2002, art. 18 comma 13. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

Testo legislativo recuperato nel settembre 2018 dal sito web istituzionale della Camera dei Deputati:  
<http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm>

<sup>29</sup> Signorini, M. e Bonifazi, P., 2012. Liquidazione dei contributi INPS ai cittadini non comunitari rimpatriati. Pag. 160. Roma, Italia. IDOS Edizioni.

<sup>30</sup> Aronica, G., Candida, F. e Fucilitti, A., 2012. I diritti previdenziali dei lavoratori non comunitari in caso di rimpatrio. Dossier Statistico Immigrazione 2012, pag. 288-289. Roma, Italia. Edizioni IDOS.

una pro-rata di pensione al compimento dei 66 anni, oppure, pur avendo cognizione, non sanno come presentare la domanda.

Spesso i cittadini extracomunitari, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, sono costretti a rivolgersi ai Tribunali, che riprendono la strada delineata dalla giurisprudenza contenuta nell'art. 3 della Costituzione italiana<sup>31</sup> e dall'art. 2 della Legge Unica sull'Immigrazione<sup>32</sup> che sanciscono l'universalità dei diritti fondamentali e l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti civili e sociali.

Rilevante è stato l'intervento della Corte Costituzionale Italiana che ha dichiarato incostituzionali gli atti della Pubblica Amministrazione, laddove ha limitato l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali legate al requisito della residenza sul territorio nazionale da almeno cinque anni.

Il giudice della consulta ha dichiarato incostituzionale la disparità di trattamento introdotta nelle normative di alcune Regioni dove per i cittadini di Paesi terzi non lungo soggiornanti, né rifugiati o titolari della protezione sussidiaria, veniva previsto un requisito supplementare di anzianità di residenza di cinque anni nel territorio nazionale al fine del godimento di prestazioni di welfare relative al contrasto alla povertà, al sostegno del reddito familiare e al diritto sociale all'abitazione, mentre per i cittadini italiani e di altri Paesi membri U.E. e loro familiari, nonché per lungo soggiornanti e rifugiati, veniva previsto unicamente un requisito di anzianità di residenza biennale. Secondo il giudice costituzionale è discriminante presumere che gli stranieri immigrati da meno tempo si trovino in stato di bisogno minore rispetto a chi risiede o dimora da più anni nel Paese ospitante.

In tal senso, la Corte ha riconosciuto l'illegittimità della disparità di trattamento poiché la distinzione fondata sulla cittadinanza e sull'anzianità di residenza sul territorio nazionale non ha un collegamento logico con le finalità degli istituti di protezione

---

<sup>31</sup> Art. 3 della Costituzione italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>32</sup> Art. 2 della Legge n° 943 del 30/12/1986: Diritti e doveri dello straniero:

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

sociale, rivolte a sanare condizioni di necessità e di disagio, indicandoli come criteri arbitrari ed intrinsecamente discriminatori<sup>33</sup>.

Il legame necessario tra il cittadino straniero non EE.UU. e la comunità ove dimora, è già assicurato dal permesso di residenza della durata di almeno un anno, previsto dall'art. 41 della Legge Unica sull'Immigrazione<sup>34</sup>, requisito sufficiente per esercitare il diritto alla parità di trattamento in materia di fruizione delle prestazioni di assistenza sociale. Tale direttiva, infatti, estende anche ai lavoratori di Paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro a fini lavorativi, il principio di parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento Comunitario n° 883/2004<sup>15</sup>, che include anche le prestazioni familiari intese come sostegno ai carichi familiari, nonché le prestazioni di assistenza sociale miste, cioè assistenziali in quanto non finanziate da contributi previdenziali individuali, ma che rappresentano diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente.

La limitazione dell'accesso degli immigrati alle prestazioni di welfare ostacolano il percorso di integrazione dello straniero sul territorio nazionale.

Non esiste un modello multiculturale unico, che possa essere impiegato in tutti gli Stati comunitari, ogni Paese dovrebbe creare un proprio modello con caratteristiche di dinamicità e flessibilità.

L'Italia ha la necessità di crescere socialmente tenendo sotto controllo le forme di discriminazione che accompagnano i processi migratori, gli aspetti di allarmismo, chiusura e/o preclusione nei confronti di alcuni contesti. Il fenomeno migratorio si riflette in un quadro normativo nazionale che pone ostacoli concreti al pieno godimento dei diritti sociali. La logica della legislazione nazionale vigente, fondata sul contratto di lavoro come unico principio di regolazione dei flussi migratori e sulla temporaneità del fenomeno, rende precarie le condizioni di vita degli immigrati.

Occorre accrescere le occasioni di confronto fondate sui presupposti della corresponsabilità che si finalizzi in un "patto di convivenza" tra persone straniere, italiane ed Istituzioni, alla cui base sta l'esercizio dei diritti ed il rispetto dei doveri previsti dalle leggi e dalla Costituzione italiana. La rapidità del processo di crescita del fenomeno migratorio, ed i conseguenti repentini mutamenti socio-demografici impongono lo sviluppo di azioni volte a prevenire e risolvere situazioni di eventuale conflittualità sociale nei contesti territoriali.

---

<sup>33</sup> Corte Costituzionale, 2013. Sentenza n° 222 recuperata nell'agosto 2018 dal sito istituzionale della C.C.: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=222>

<sup>34</sup> Art. 41 della Legge n° 943 del 30/12/1986: Assistenza sociale. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

## V. CONCLUSIONI

La sicurezza sociale rappresenta un considerevole sostegno per una crescita economica sostenibile e uno strumento per la diminuzione della povertà e della disuguaglianza, protegge gli individui con azioni specifiche, rivolte alla salute, alla disoccupazione, alla malattia, all'invalidità e al pensionamento. Anche se tutti gli Stati della EE.UU. hanno in comune l'impostazione di garantire il benessere dei loro cittadini mediante sistemi di sicurezza sociale efficienti, ogni Stato ha le sue regole per individuare chi ha diritto a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale e secondo quali condizioni.

In Italia, tutti i lavoratori che svolgono un'attività remunerata sono obbligatoriamente assicurati dal sistema di previdenza sociale, finanziato dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e, in aggiunta, dalle risorse pubbliche.

Nell'ultimo decennio sono intervenute nella legislazione italiana orientamenti più restrittivi nelle norme sull'immigrazione tra cui la Legge 189/2002 che all'art. 18 comma 13<sup>35</sup> ha portato a limitare l'equiparazione delle prestazioni erogate solo ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno EE.UU. come lungo soggiornanti.

Nonostante l'esistenza dell'accordo tra Italia e Tunisia per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale, esso rappresenta ancora oggi delle criticità operative che sono state indicate nella erogazione delle prestazioni familiari e sono state affrontate nel marzo 2016 e 2018 nell'ambito di un' apposita riunione tecnica tra i rappresentanti di INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale Tunisina<sup>36</sup>, con l'esigenza di rivisitazione della normativa, allo scopo di realizzare quell'armonizzazione legislativa necessaria per una politica di tutela più tangibile e, quindi, meglio fruibile da parte della persona, senza però che si sia giunti ad una risoluzione. Tale risultato è determinato dalla scelta dei Governi italiani a non voler rinegoziare alcuno degli accordi bilaterali stipulati<sup>37</sup>. Alcune Regioni italiane, tra cui la Sicilia, avevano proposto ai Governi che si sono succeduti tra il 2012 e il 2014 di poter stipulare autonomamente degli accordi bilaterali con la Tunisia, per un certo numero di lavoratori, anche a tempo determinato, facendosi carico della metà della spesa sociale, partendo dall'Accordo del 1984.

---

<sup>35</sup> Art. 18 comma 13 della Legge n° 189/2002. *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo*: Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

<sup>36</sup> Circolare I.N.P.S. n° 1027 del 07/03/2018. Testo legislativo recuperato nell'ottobre 2018 dal sito istituzionale dell'I.N.P.S.: <https://www.inps.it/convenzione-bilaterale-italo-tunisina-di-sicurezza-sociale-chiarimenti-sullo-scambio-di-informazioni-in-materia-di-prestazioni-familiari.html>

<sup>37</sup> Osservatorio di Politica Internazionale del Parlamento Italiano. Focus Mediterraneo allargato, n° 6 del gennaio 2018. Editore ISPI. Testo legislativo recuperato nell'ottobre 2018 dal sito istituzionale del Parlamento Italiano:

<https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/focus/PI0006ISPIMed.pdf>

Siccome gli accordi bilaterali sono equiparati giuridicamente alle convenzioni internazionali e sono pertanto negozi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l'obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia il carattere della reciprocità e che garantisca la libera circolazione dei cittadini, sono inquadrati nella sfera esclusiva di competenza dello Stato centrale, pertanto le Regioni non hanno giuridicamente la possibilità di poter esercitare alcun diritto negoziale autonomamente.

Un altro segnale della scarsa considerazione delle esigenze previdenziali degli immigrati extracomunitari, tra cui i tunisini, è stato attuato portando il requisito contributivo per il raggiungimento della pensione di vecchiaia a 20 anni per tutti i contribuenti.

Apparentemente il requisito contributivo di 20 anni non è discriminatorio nei confronti degli immigrati, ma nei fatti è gravoso per chi viene dall'estero, lavora con contratti a tempo determinato, quindi in modo frammentato e spesso è indotto a rientrare anzi tempo in patria a causa della perdita del posto di lavoro e del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Se si considera che l'Italia non sta procedendo alla stipula di nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale, si giunge alla definizione che la preoccupazione di difendere i diritti previdenziali degli immigrati ha un peso ancora insufficiente nelle decisioni politiche migratorie<sup>38</sup>.

Questo aspetto, sebbene riconosciuto discriminante, è stato sanato mediante l'intervento dei giudici di merito. Infatti la legislazione può intervenire solo sul caso trattato e non può imporre all'Ente previdenziale di emanare provvedimenti in altri casi analoghi. Il legislatore italiano non può condizionare l'erogazione di determinate prestazioni previdenziali e assistenziali, discriminando gli stranieri, limitando il godimento dei diritti fondamentali ammessi invece ai cittadini.

A risanare questo equilibrio è intervenuto più volte il Giudice costituzionale, di legittimità e merito, che in più occasioni ha ripreso il principio di uguaglianza quale diritto del singolo individuo, modificando le situazioni di esclusione a livello nazionale, regionale e locale dei cittadini stranieri dalla vita quotidiana<sup>33</sup>.

Anche la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 14 del C.E.D.U. (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver concesso in condizioni di parità con i cittadini l'erogazione di prestazioni sociali ad un cittadino tunisino, padre di quattro figli, residente regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro.

Il diniego della concessione da parte dell'I.N.P.S. dell'assegno per nucleo familiare numeroso, previsto dall'articolo 54 della legge n° 448 del 1998, è stato giustificato dalla previsione di tale provvidenza per le famiglie composte da italiani residenti in Italia.

---

<sup>38</sup> Biondi Dal Monte, F. 2011. Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono l'integrazione. Paper for the Espanet Conference. Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa. Articolo recuperato nel settembre 2018 dal sito web: [espanet-italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.16/16-biondi%20dal%20monte.pdf](http://espanet-italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.16/16-biondi%20dal%20monte.pdf).

Neanche in virtù dell'Accordo italo tunisino era possibile elargire detta provvidenza, in quanto quest'ultimo riguardava esclusivamente le prestazioni previdenziali e non quelle assistenziali.

La Corte ha confermato la tesi del ricorrente che rivendicava la prestazione in oggetto in ragione del fatto che le famiglie numerose sono esposte a spese ingenti, principalmente legate al mantenimento e l'istruzione dei figli. Lo Stato ha dunque l'obbligo positivo di tutelare la famiglia, come previsto dall'articolo 8 del C.E.D.U.<sup>39</sup>.

Solo mediante il recupero del principio di non discriminazione dello straniero può essere assicurata, quindi, una sua concreta integrazione nella società civile.

Per favorire il cammino dell'inclusione, stante la presenza consolidata della comunità tunisina in Italia, sarebbe sufficiente fare riferimento alla nostra Costituzione, alla normativa europea, internazionale e dalla Convenzione dei Diritti Fondamentali dell'Uomo, che forniscono efficaci principi, dispositivi, obiettivi che per concretizzarsi richiedono un'effettiva partecipazione soprattutto da parte di coloro che hanno responsabilità politiche ed istituzionali, in modo da creare una società civile, più giusta ed interculturale.

Le politiche per l'integrazione si pongono quale sostegno per una crescita economica sostenibile e uno strumento per la diminuzione della povertà e della disuguaglianza, protegge gli individui con azioni specifiche, rivolte alla salute, alla disoccupazione, alla malattia, all'invalidità e al pensionamento.

Gli accordi bilaterali possono rappresentare uno strumento idoneo a garantire il benessere dei cittadini mediante sistemi di sicurezza sociale efficienti, individuando chi ha diritto a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale e secondo quali condizioni.

L'accordo italo – tunisino stipulato nel 1984 andrebbe rinegoziato in virtù del mutamento dello scenario internazionale, di cui l'Italia e la Tunisia, per motivi diversi, sono ancora oggi protagonisti.

Sostenere l'accesso al welfare rappresenta l'opportunità di destinare i servizi già esistenti, in grado di sostenere le problematiche mostrate dai cittadini stranieri o che si trovano in una situazione di difficoltà, anche provvisoria o collegata a pregiudizi e forme di discriminazione. All'interno delle politiche per l'integrazione si pongono in modo centrale i temi della socialità e dell'opposizione ai pregiudizi, la realizzazione di progetti per ampliare la conoscenza dei diritti e dei doveri e favorire il senso di responsabilità nei nuovi e vecchi cittadini, tema per cui i cittadini tunisini, presenti in Italia da alcuni decenni, potrebbero rappresentare un capace modello cui gli altri cittadini stranieri potrebbero aspirare.

Ma la rigidità delle norme in materia di immigrazione e integrazione, introdotte gradualmente dallo Stato italiano, rischia di far sfumare il percorso fino ad ora compiuto dalla comunità tunisina, e la mancata negoziazione dell'Accordo bilaterale del 1984

---

<sup>39</sup> Sentenza n° 17120/09 del 08/04/2014: *Dhahbi c. Italia*.



rappresenta un disconoscimento per l'inserimento nella vita sociale, per le sensibilità personali e sociali, per gli equilibri sociali che sposta, ma che comunque rimangono obiettivi determinanti per l'accrescimento di uno Stato solidale e tutelante che ogni Governo dovrebbe perseguire.